

	Tipologia di documento	File	Revisione	Pagina
	Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità STP	M20.1	03 – Maggio 2026	1 di 2

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

di cui all'art. 6 del D.M. 8 febbraio 2013, n.34

Il SOTTOSCRITTO		
Cognome	Nome	Codice Fiscale
Data di Nascita	Luogo di Nascita	Provincia di Nascita
in qualità di legale rappresentante socio professionista singolo investitore tecnico non professionista della Società tra Professionisti (STP) denominata:		

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI MENDACI
di essere iscritto all'Ordine/Collegio di
di non essere iscritto ad alcun Ordine/Collegio
di far parte della STP sotto riportata

DATI SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI (STP) acconsento alla pubblicazione dei dati sotto riportati sulla piattaforma Albo Unico				
Denominazione	Data costituzione	Luogo costituzione		
Oggetto Professionale Unico o Prevalente				
Sede Legale (Indirizzo e n° civico)	CAP	Comune	Provincia	Stato

	Tipologia di documento	File	Revisione	Pagina
	Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità STP	M20.1	03 – Maggio 2026	2 di 2

Dati di iscrizione Registro delle Imprese (e Sezione Speciale)		
acconsento alla pubblicazione dei dati sotto riportati sulla piattaforma Albo Unico		
Comune e Provincia	Numero di iscrizione CCIA	Data di rilascio CCIA
Codice Fiscale	Partita IVA	

ATTESTA	
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 PER FALSE ATTESTAZIONI E DICHIARAZIONI MENDACI L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE ED IN MODO PARTICOLARE PREVISTE DALL'EX ART. 6, DM 8 FEBBRAIO 2013, N. 34 E QUINDI:	
	che NON partecipa ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall'oggetto della stessa STP
	Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale* cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34: (1) certificato del casellario giudiziario pulito; 2) certificato attestante la buona condotta morale e civile; 3) certificato attestante il godimento dei diritti civili; 4) non aver riportato condanna penale che, a norma della legge 12/1979, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38 della stessa legge);
	che non ha riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione
	che non è stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari
	che non è stato condannato in primo grado, per la mancata applicazione di misure di prevenzione personali o reali
	che il capitale degli investitori, nella Società tra Professionisti, non supera 1/3 del complessivo
	che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 12 novembre 2011, n. 183
	di essere a conoscenza che è tenuto al rispetto del regime disciplinare della società previsto dall'art. 12 del DPR n. 34 del 08/02/2013

Luogo	Data	Il Dichiarante

* Estratto dell'Art. 6 - Incompatibilità (DM 8 febbraio 2013 n. 34)

- L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza.
- L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.
- Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
 - sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
- Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
- Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.
- Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.